



ZIMATEC

STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA

Dr. Ing. Flavio RE
Dr. Arch. Paolo MONTAGNINO
Dr. Ing. Michele MONTRONE
Dr. Ing. André JOLY
Dr. Ing. Marco BAROSSO

Aosta, 24 aprile 2024

Spett.le
Impresa Lazzaron
Strada Statale 26, n. 15/F
Courmayeur (AO)

Oggetto: Rinnovo con modifica ed adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio ed alla gestione di operazioni di recupero rifiuti inerti e di deposito preliminare e messa in riserva presso l'impianto di trattamento rifiuti sito in comune di Courmayeur loc. Dolonne
Studio di Impatto Ambientale

Integrazione documentazione

Con riferimento all'oggetto ed ai contenuti della nota PEC del 28/03/2024 del Dipartimento Ambiente – Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria – *Trasmissione risultanze Conferenza dei Servizi e sospensione procedimento* - con la presente si trasmettono le integrazioni e gli elaborati tecnici modificati, come da elenco sotto riportato.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento si porgono distinti saluti.

ZIMATEC
Studio Associato di Ingegneria

Dott. Ing. André Joly

ELENCO INTEGRAZIONI ED ELABORATI TECNICI MODIFICATI:

- Studio di Impatto Ambientale – Relazione (rev.2 aprile 2024)
- Relazione tecnica descrittiva dell’impianto e delle operazioni di recupero dei rifiuti (rev.2 aprile 2024)
- Relazione geologica e geotecnica e Studio di compatibilità (redatta dal Geologo M. Ravello – Integrazione aprile 2024)
- Sezioni attestanti la distanza dell’impianto e dei cumuli dalle sponde della Dora Baltea e dal torrente Dolonne e livello delle portate delle piene di riferimento (rev.2 aprile 2024)
- Relazione forestale (redatta dalla dott.ssa Gallizioli – integrazioni aprile 2024)
- Progetto di recupero ambientale (aprile 2024)
- Bilancio di produzione dei materiali e dei rifiuti prodotti (aprile 2024)

Tavola 2: Planimetria generale di progetto con individuazione delle strutture per il trattamento dei rifiuti inerti, delle aree di stoccaggio e delle aree di ampliamento (rev.3 aprile 2024)

Documentazione pervenuta in data odierna dalla Committenza:

- Iscrizione alla white list
- Certificazione ISO 9001:2015 - estratto

ELENCO MODIFICHE/INTEGRAZIONI

<p>ARPA Valle d'Aosta</p> <p><u>2. Gestione rifiuti</u> <i>Si ricorda che, sia il DM 152/20221, sia il DM 69/20182, prevedono che, ai fini della prova della sussistenza dei criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, il produttore debba conservare per cinque anni presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, un campione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802 (versione aggiornata). Le modalità di conservazione del campione devono essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prelevato e da consentire la ripetizione delle analisi. Si propone che tale prescrizione venga richiamata nel provvedimento di PAUR-VIA.</i></p> <p><u>3. Acque superficiali e sotterranee</u> <i>- l'area di messa in riserva identificata con "cumulo C1", relativa al rifiuto con codice EER 170302 (miscele bituminose), deve essere pavimentata e dotata di sistema di raccolta e gestione delle acque di percolazione o, in alternativa, di adeguato sistema di copertura.</i></p> <p><u>4. Emissioni in atmosfera</u> <i>Inoltre, ad integrazione delle prescrizioni previste nel suddetto allegato del Dlgs 152/06, per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, si individuano le seguenti modalità operative, per le seguenti fasi: Trasporto, carico e scarico di materiali polverulenti</i></p>	<p>Vedasi documento Relazione tecnica descrittiva dell'impianto e delle operazioni di recupero dei rifiuti (rev.2 aprile 2024) paragrafo 15 punto 3</p> <p>Vedasi documento Relazione tecnica descrittiva dell'impianto e delle operazioni di recupero dei rifiuti (rev.2 aprile 2024) paragrafo 10</p> <p>Vedasi documento Relazione tecnica descrittiva dell'impianto e delle operazioni di recupero dei rifiuti (rev.2 aprile 2024) paragrafo 19</p>
--	---

<p>...</p> <p><i>Stoccaggio di materiali polverulenti</i></p> <p>...</p>	
<p>Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio</p> <p><i>- Le sezioni fornite dai progettisti non dimostrano il rispetto delle fasce di rispetto di cui all'art. 41 della l.r. 11/1998 e all'art. 43 delle NAPTA. La fascia pari a 10 m non è misurata correttamente (il limite è la testa del rilevato arginale e non il suo piede) mentre la fascia pari a 20 m è disattesa. Pur prendendo atto delle motivazioni di tipo "commerciale" esposte all'interno della documentazione progettuale, si ricorda che l'art. 43 NAPTA si pone come obiettivo la tutela dell'ecosistema fluviale e delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali. Per questo non solo non ammette la realizzazione di interventi, opere e infrastrutture in tali fasce, ma ne promuove il recupero naturalistico.</i></p> <p><i>Si prende atto del rispetto della fascia pari a 20 m dalle sponde del torrente Dolonne (p. 7 del documento "progetti_via_2402_7. SEZIONI DISTANZE CUMULI DA DORA E TORRENTE E PIENE REVI"). Il mancato rispetto della distanza pari a 20 m dalle sponde della Dora Baltea interessa esclusivamente la porzione di impianto oggetto di richiesta di rinnovo, pertanto, considerata la difficoltà di rivedere il layout impiantistico e preso atto delle valutazioni dei professionisti circa il sommarsi di diversi fattori di attenzione, si richiede quantomeno che la distanza pari a 10 m sia misurata dalla testa dell'argine (a livello delle pista poderale) e che quindi il cumulo identificato come B2 venga leggermente arretrato.</i></p>	<p>Vedasi Tavola 2 Planimetria generale di progetto con individuazione delle strutture per il trattamento dei rifiuti inerti, delle aree di stoccaggio e delle aree di ampliamento (rev.3 aprile 2024) ed il documento Sezioni attestanti la distanza dell'impianto e dei cumuli dalle sponde della Dora Baltea e dal torrente Dolonne e livello delle portate delle piene di riferimento (rev.2 aprile 2024)</p>

<p><i>- Integrare lo studio di compatibilità con apposite simulazioni di caduta massi.</i></p> <p><i>- Integrare le informazioni pedologiche al fine di caratterizzare gli impatti attesi sulla matrice suolo e sui servizi ecosistemici connessi, indicando la quantità di suolo consumato definitivamente e/o impermeabilizzato relativa alla richiesta in oggetto (in termini di area e volumi) e le misure compensative rispetto alla perdita della risorsa e alla compromissione dei servizi ecosistemici ad essa connessi.</i></p> <p><i>- Motivare l'assenza di un progetto di recupero ambientale delle aree Ec1 esterne alla sottozona di tipo Bb11.</i></p>	<p>Vedasi documento Relazione geologica e geotecnica e Studio di compatibilità a firma del Geologo M. Ravello – Integrazione aprile 2024</p> <p>Vedasi documento Studio di Impatto Ambientale – Relazione (rev.2 aprile 2024) paragrafo 7</p> <p>Vedasi documento Progetto di recupero ambientale (aprile 2024)</p>
<p>Corpo forestale della Valle d'Aosta</p> <p><i>Non si rileva ancora pervenuto il Bilancio di produzione dei materiali da scavo derivante dall'intervento di ampliamento dell'impianto</i></p> <p><i>La Relazione tecnica, in maniera identica nella versione originaria del Luglio 2023 e in quella oggetto della revisione 1 del Gennaio 2024, descrive l'intervento riportando che “oltre all'area attualmente autorizzata, si prevede di estendere l'area dell'impianto includendo un'area adiacente posta a monte del viadotto autostradale. Si prevede di utilizzare detta area come area di deposito di materiali inerti lavorati e/o da lavorare. Non sono previsti interventi specifici se non la pulizia e il taglio piante e un livellamento superficiale.”</i></p> <p><i>L'entità di tale livellamento si evince solo la valutazione del</i></p>	<p>Vedasi documento Bilancio di produzione dei materiali e dei rifiuti prodotti (aprile 2024)</p> <p>Vedasi documento Bilancio di produzione dei materiali e dei rifiuti prodotti (aprile 2024) e documento Relazione forestale a firma della dott.ssa Gallizioli – integrazioni aprile 2024</p>

progettista geologo che lo ritiene di “scarsa rilevanza”. Nulla si evince riguardo alla richiesta di descrivere “puntualmente le lavorazioni da eseguire, con particolare riferimento a quelle interferenti con le matrici suolo e acqua”, né sull’entità e sulla gestione dei materiali da scavo prodotti.

In via generale, dalla Relazione forestale non si evincono in maniera chiara e puntuale, come si confà ad una documentazione progettuale finalizzata all’emissione di un’autorizzazione, l’entità del taglio, quali piante restano e quali verrebbero tagliate e se la cortina alberata, da localizzare con precisione, prevista di 10 m di ampiezza, avrà, dopo il taglio, una densità sufficiente di popolamento arboreo adulto per svolgere la funzione di mitigazione di eventuali fenomeni idraulico/gravitativi attesi. Qualora l’attuale distribuzione di individui arborei adulti non fosse congeniale alla predetta finalità, si preveda l’ampliamento della fascia alberata da mantenere. Inoltre, mancano la puntuale localizzazione delle aree di stoccaggio del materiale legnoso, le indicazioni operative di dettaglio riguardo alle operazioni di esbosco. Per quanto riguarda la gestione delle ceppaie, dovrà esserne garantito l’allontanamento entro la fine dei lavori di ampliamento dell’impianto.

Struttura economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive

In merito alle opere edilizie indicate, evidenzia inoltre la necessità che siano presentati i medesimi elaborati progettuali che sarebbe necessario presentare in Comune per il rilascio del medesimo titolo edilizio. A solo titolo di esempio rileva che

Vedasi documento Relazione forestale a firma della dott.ssa Gallizioli – integrazioni aprile 2024

Vedasi documento Bilancio di produzione dei materiali e dei rifiuti prodotti (aprile 2024)
Si precisa che le tensostrutture previste non richiedono la realizzazione di fondazioni (vedasi anche quanto riportato nella scheda tecnica allegata alla

manca il bilancio di produzione di materiali da scavo e demolizione di cui all'art. 16 della L.R. 31/2007, così come la relazione geotecnica per la realizzazione delle tettoie.

Per quanto concerne i quantitativi massimi stoccabili indicati, occorre precisare se il valore inserito è comprensivo della sommatoria tra i quantitativi di rifiuto in attesa di trattamento e i quantitativi di materiale lavorato; diversamente è necessario indicare due specifici quantitativi, al fine di avere un limite fissato anche per i cumuli di materiale lavorato

Per quanto concerne "l'attività di semplice stoccaggio", ricorda che la tipologia di stoccaggio (deposito preliminare D15 o messa in riserva R13) è già definita dal produttore del rifiuto all'ingresso dell'impianto e dichiarata dal produttore nel formulario di identificazione del rifiuto (FIR). Tale destinazione non è modificabile. Occorre quindi avere una chiara distinzione tra le due attività di stoccaggio con cassonetti separati e specifiche indicazioni circa i quantitativi massimi stoccabili delle medesime, oltre che i quantitativi massimi annuali.

Richiede di precisare che l'attività di lavorazione dei rifiuti avverrà anche nell'area oggetto di ampliamento (diversamente da quanto indicato nelle relazioni degli elaborati progettuali dove vengono citati solo gli stoccaggi in tale area).

In merito alla gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di recupero (es. scarti di ferro o plastica separati nelle fasi di cernita e selezione, oppure lotti di materiale lavorato per i quali le analisi risultino non idonee alla qualificazione come End of

relazione tecnica).

Vedasi documento Relazione tecnica descrittiva dell'impianto e delle operazioni di recupero dei rifiuti (rev.2 aprile 2024) paragrafo 9 nota Tabella 1

Vedasi documento Relazione tecnica descrittiva dell'impianto e delle operazioni di recupero dei rifiuti (rev.2 aprile 2024) paragrafo 9 Tabella 2

Vedasi documento Relazione tecnica descrittiva dell'impianto e delle operazioni di recupero dei rifiuti (rev.2 aprile 2024) paragrafo 14

Vedasi Tavola 2 Planimetria generale di progetto con individuazione delle strutture per il trattamento dei rifiuti inerti, delle aree di stoccaggio e delle aree di ampliamento (rev.3 aprile 2024)

<p><i>Waste), essa dovrà avvenire ai sensi dell'art. 185bis del D.lgs 152/2006, individuando in planimetria appositi spazi per lo stoccaggio dei medesimi in tale regime.</i></p>	
<p>Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria</p> <p><i>Per quanto riguarda l'indicazione in planimetria di "un'area esistente a disposizione per attrezzature mobili – stazione betonaggio mobile" e di "una struttura esistente per lo stoccaggio materiali riciclati per stazione di betonaggio", fa presente che tali aree devono essere separate e distinte in planimetria dalle attività oggetto del presente procedimento; inoltre, laddove non correlate a specifiche attività cantieristiche, l'uso delle suddette attrezzature deve essere autorizzato con una specifica procedura di Autorizzazione Unica Ambientale.</i></p>	<p>Vedasi Tavola 2 Planimetria generale di progetto con individuazione delle strutture per il trattamento dei rifiuti inerti, delle aree di stoccaggio e delle aree di ampliamento (rev.3 aprile 2024)</p>